

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2001

che autorizza il Regno Unito a concedere aiuti a nove unità di produzione dell'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000 e a modificare il piano di ristrutturazione dell'industria carboniera

[notificata con il numero C(2001) 1089]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/597/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

considerando quanto segue:

I

- (1) Con lettera del 12 gennaio 2001, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che prevedeva di accordare a un'unità di produzione carboniera nell'anno 2000, e più specificamente nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000. Su richiesta della Commissione, il Regno Unito, in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso informazioni complementari.
- (2) Con lettera del 19 febbraio 2001, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che prevedeva di accordare a otto unità di produzione carboniera nell'anno 2000, e più specificamente nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.
- (3) Nella sua notifica del 19 febbraio 2001, il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione, in ottemperanza all'articolo 8, paragrafo 4, della decisione n. 3632/

93/CECA, una modifica al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione per il periodo compreso tra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002 (di seguito il «piano di ristrutturazione»). Il piano di ristrutturazione è stato approvato dalla Commissione con decisione 2001/114/CECA ⁽²⁾.

- (4) Ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA, non appena abbia dato parere favorevole in merito alla conformità delle modifiche proposte con gli obiettivi generali e specifici della decisione, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione sugli aiuti di 10,402 milioni di GBP destinati a coprire le perdite di esercizio di nove unità di produzione nel periodo 17 aprile — 31 dicembre 2000.
- (5) L'intervento finanziario previsto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e la Commissione deve pertanto pronunciarsi in proposito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della stessa decisione. La Commissione subordina l'autorizzazione delle misure in questione al rispetto degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui all'articolo 3 della citata decisione e alla compatibilità di tali misure con il buon funzionamento del mercato comune. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della decisione, nella sua valutazione la Commissione verifica se le misure in questione siano conformi al piano di ristrutturazione dell'industria carboniera quale modificato dal Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 27.

II

- (6) Il piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione con decisione 2001/114/CECA prevede la concessione di aiuti al funzionamento all'industria carboniera nel periodo 17 aprile 2000 — 23 luglio 2002. Il piano prevede che l'importo totale dell'aiuto per l'intero periodo non possa essere superiore a 110 milioni di GBP (cfr. punto 6 della decisione). All'epoca il Regno Unito riteneva che tale importo sarebbe stato sufficiente per garantire temporaneamente il funzionamento di unità di produzione che a lungo termine avrebbero dovuto recuperare la propria efficienza economico-finanziaria per essere, dopo il 2002, competitive con il carbone importato.
- (7) Alla luce degli aiuti da erogarsi per l'anno 2000, tuttavia, le autorità del Regno Unito ritengono che la stima di 110 milioni di GBP si riveli già ora insufficiente per coprire le richieste di aiuti che potrebbero essere presentate nel periodo interessato dal piano di ristrutturazione (17 aprile 2000 — 23 luglio 2002). Con decisioni 2001/217/CECA ⁽¹⁾ e 2001/340/CECA ⁽²⁾, la Commissione ha già autorizzato la concessione di aiuti di Stato di importo pari a 76 540 000 di GBP. Inoltre, sulla base delle notifiche del 12 gennaio e 19 febbraio 2001, oggetto della presente decisione, dovrebbero essere erogati ulteriori 10 402 000 GBP per soddisfare tutte le richieste di aiuti per l'anno 2000 considerate ammissibili dalle autorità del Regno Unito.
- (8) Pertanto, l'importo che il Regno Unito dovrebbe erogare all'industria carboniera ammonta a 86 942 000 GBP per il solo anno 2000. Si tratta di un importo largamente superiore a quello stimato dal Regno Unito all'atto della stesura del piano di ristrutturazione e dovuto al fatto che un gran numero di imprese ha presentato domanda di aiuti e che gli aiuti concessi a talune unità di produzione sono stati superiori al previsto.
- (9) Secondo le autorità del Regno Unito, al momento della stesura del piano di ristrutturazione non era ancora possibile stimare l'importo esatto degli aiuti necessari. I dati in possesso delle autorità del Regno Unito a quell'epoca, quanto al numero e alle dimensioni delle unità di produzione e all'entità delle loro perdite di esercizio suscettibili di rientrare nei criteri fissati dal piano di ristrutturazione per la concessione di aiuti, permettevano di effettuare solo una stima approssimativa degli aiuti che il Regno Unito avrebbe dovuto concedere nel periodo compreso tra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002.
- (10) Nella documentazione inviata alle autorità del Regno Unito unitamente alla richiesta di aiuti per l'anno 2000, i produttori di carbone hanno comunicato informazioni precise quanto ai costi di produzione e ai proventi della produzione del carbone. Le informazioni in questione

includono i dati relativi all'anno 2000 ma prendono in considerazione anche gli anni successivi. Pertanto le autorità del Regno Unito dispongono ora di stime precise quanto alle società che, presumibilmente, inoltrano nuove richieste di aiuti per il 2001 e il 2002. Sulla base di questi dati il Regno Unito ritiene che gli aiuti che potrebbero essere erogati nel periodo 17 aprile 2000 — 23 luglio 2002 non dovrebbero essere superiori a 170 milioni di GBP, contro i 110 originariamente previsti dal piano di ristrutturazione.

- (11) La Commissione ritiene che l'aumento (da 110 a 170 milioni di GBP) dell'importo massimo degli aiuti erogabili nel periodo interessato dal piano di ristrutturazione non rimetta in questione le disposizioni della decisione 2001/114/CECA. Tale cambiamento non modifica i fattori fondamentali che hanno portato all'adozione della decisione in parola e, più in particolare, gli obiettivi del piano di ristrutturazione, ovvero portare l'industria carboniera ad essere del tutto competitiva con il carbone importato — in altri termini competitiva senza aiuti di Stato — prima del 23 luglio 2002, data di scadenza del regime di aiuti di Stato di cui alla decisione n. 3632/93/CECA. Inoltre, l'aumento dell'importo massimo degli aiuti erogabili nel periodo 17 aprile 2000 — 23 luglio 2002 deve essere esaminato alla luce dell'obiettivo sopramenzionato. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione modificato sia conforme agli obiettivi e ai criteri di cui alla decisione n. 3632/93/CECA.

III

- (12) Gli aiuti per 10 402 000 GBP che il Regno Unito intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.
- (13) Gli aiuti in questione sono destinati alle seguenti nove unità di produzione:
- a) 870 000 GBP per l'unità di produzione Betws Colliery della società Betws Anthracite Ltd;
 - b) 661 000 GBP per l'unità di produzione Central Surface Mines della società H.J. Banks & Company Ltd;
 - c) 703 000 GBP per l'unità di produzione North-East Surface Mines della società H.J. Banks & Company Ltd;
 - d) 2 978 000 GBP per l'unità di produzione East Pit Extension della società Celtic Energy Ltd;
 - e) 113 000 GBP l'unità di produzione Blaentillery No 2 della società Flynou Duon Mines Ltd;

⁽¹⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 23.

- f) 79 000 GBP per l'unità di produzione Hay Royds Colliery della società J. Flack & Sons Ltd;
- g) 88 000 GBP l'unità di produzione Eckington Colliery della società Moorside Mining Company Ltd;
- h) 3 589 000 GBP per l'unità di produzione Tower Colliery della società Tower Colliery Ltd;
- i) 1 321 000 GBP per l'unità di produzione Elwyn Complex della società South Wales Anthracite Ltd/Ward Brothers Ltd.
- (14) Gli aiuti in questione hanno l'obiettivo di consentire alle unità di produzione beneficiarie di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria, riducendo i costi di produzione. Conformemente ai piani di ristrutturazione adottati dal Regno Unito, i provvedimenti finalizzati a ridurre i costi di produzione devono essere valutati su un periodo di riferimento di tre anni consecutivi. Questo metodo dovrebbe garantire che lo sviluppo dei costi di produzione non sia valutato in riferimento a un periodo di attività non rappresentativo delle condizioni di esercizio delle unità di produzione interessate. Per evitare ogni discriminazione tra i produttori di carbone, le unità di produzione possono fissare esse stesse un qualsiasi periodo di riferimento purché compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000.
- (15) Sulla base del piano di ristrutturazione, le unità di produzione hanno la possibilità di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria se i loro costi di produzione stimati per il 2002 non superano la soglia di 1,15 GBP per GJ⁽¹⁾. Questo livello di costi dovrebbe consentire alle società interessate di continuare l'attività oltre il 2002 senza alcun bisogno di aiuti finanziari.
- (16) Dai dati trasmessi dalle autorità del Regno Unito si evince che l'evoluzione dei costi di produzione, a prezzi costanti 1999, tra il periodo di riferimento determinato conformemente al considerando 14 e l'anno 2002 è quella di seguito specificata: Betws Colliery[...] (*); Central Surface Mines [...]; North-East Surface Mines [...]; East Pit Extension [...]; Hay Royds Colliery [...]; Eckington Colliery [...]; Tower Colliery [...]; Elwyn Complex [...]. Inoltre, nel 2002 i costi di produzione — a prezzi costanti 1999 — dovrebbero attestarsi a un livello pari o inferiore alla soglia di 1,15 GBP per GJ di cui al considerando 15.
- (17) Inoltre, sulla base delle stime relative al periodo fino al 2004 compreso, le unità di produzione in questione dovrebbero migliorare ulteriormente la propria efficienza economico-finanziaria grazie a nuove riduzioni dei costi di produzione. A questo proposito la Commissione rileva che entro il 2004 i costi di diverse unità di produzione dovrebbero attestarsi a un livello inferiore a 1 GBP/GJ.
- (18) I costi di produzione nell'Unità di Blaentillery No 2 nel 2002 dovrebbero essere pari a [...] GBP/GJ, ovvero superiori del [...] % a quelli calcolati per il periodo di riferimento. Talune difficoltà finanziarie non hanno consentito all'unità di produzione in questione di effettuare gli investimenti necessari per sostituire tempestivamente alcune delle sue capacità di produzione. Il calo della produzione che ne è risultato si è tradotto in un aumento dei costi di produzione per unità di carbone estratta. Sulla base del loro stadio attuale di sviluppo le nuove capacità dovrebbero contribuire alla produzione nel corso del 2002. Gli anni successivi dovrebbero registrare di conseguenza una marcata riduzione dei costi di produzione. Secondo le autorità del Regno Unito, i costi dovrebbero diminuire del [...] % tra il 2002 e il 2004 e di circa il [...] % tra il periodo di riferimento e il 2004. I costi di produzione dovrebbero quindi scendere sotto la soglia di 1,15 GBP/GJ citata al considerando 15 a partire dal 2003, per attestarsi a un livello di [...] GBP/GJ.
- (19) Su richiesta delle autorità del Regno Unito è stata commissionata una relazione tecnica a un esperto indipendente per verificare se le misure previste dal piano di modernizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione per le diverse unità di produzione possa consentire loro di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria e, più specificamente, di conseguire gli obiettivi indicati al considerando 15. Nella sua relazione l'esperto ha tenuto conto del contesto tecnico-geologico in cui operano le unità di produzione in questione e della qualità del carbone in esse prodotto ed è giunto alla conclusione che le misure previste sono sufficientemente coerenti e realistiche per consentire alle unità di produzione di cui ai considerando 16-18 di centrare le stime relative ai costi di produzione.
- (20) Per queste ragioni il Regno Unito ritiene che le misure di modernizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione delle diverse unità di produzione permetteranno di migliorarne l'efficienza economico-finanziaria e ritiene che le unità in questione dovrebbero essere in grado di proseguire l'attività oltre il 2002 senza bisogno di ulteriori sussidi pubblici.
- (21) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che il Regno Unito si propone di erogare alle unità di produzione in questione hanno l'obiettivo di migliorarne l'efficienza economico-finanziaria, riducendone i costi di produzione.
- (22) La Commissione ritiene significative le riduzioni dei costi di produzione di cui ai considerando 16-18. Per verificare la portata di tali riduzioni, la Commissione ha preso in considerazione la differenza tra il costo medio di produzione calcolato per il periodo di riferimento (cfr. il considerando 14) e il costo fissato come obiettivo per il 2002, ovvero 1,15 GBP per GJ. Se le riduzioni dei costi di produzione calcolate per le unità di produzione Central Surface Mines e North-East Surface Mines (rispettivamente [...] % e [...] %) sono inferiori a quelle, pur notevoli, registrate da altre unità di produzione, il livello assoluto dei costi registrato da Central Surface Mines e North-East Surface Mines nel periodo di riferimento si era già attestato a un livello prossimo alla soglia di competitività con il carbone importato.

IV

⁽¹⁾ 1 tce = 29,302 gigajoules (GJ).

(*) Informazioni riservate.

- (23) Gli aiuti in questione dovrebbero contribuire a migliorare l'efficienza economico-finanziaria delle unità di produzione in questione e permettere loro di continuare l'attività oltre il 2002 senza bisogno di ulteriori sussidi pubblici. Conformemente al piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione nella decisione 2001/114/CECA, i costi di produzione delle unità Betws Colliery, Central Surface Mines, North-East Surface Mines, East Pit Extension, Hay Royds Colliery, Eckington Colliery, Tower Colliery e Elwyn Complex nel 2002 non dovrebbero superare la soglia di 1,15 GBP/GJ. L'unità di Blaentillery n. 2 supererà tale soglia nel 2000 ma non in misura tale da compromettere la propria efficienza economico-finanziaria. Di fatto, le temporanee difficoltà operative che hanno determinato un aumento dei costi di produzione nell'unità di Blaentillery n. 2 dovrebbero essere risolte nel 2002 e i costi di produzione dovrebbero scendere sotto la soglia di 1,15 GBP/GJ a partire dal 2003.
- (24) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto notificato per tonnellata non deve eccedere, per ciascuna unità di produzione, il divario tra i costi di produzione e le entrate prevedibili, calcolate sulla base delle informazioni relative al periodo coperto dall'aiuto (17 aprile — 31 dicembre 2000).
- (25) Le misure di modernizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione attuate da ciascuna unità di produzione, e in particolare il carattere provvisorio degli interventi finanziari necessari per realizzare tali misure, permetteranno di conseguire l'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA.
- (26) La Commissione prende atto che per ciascuna unità di produzione un revisore dei conti ha certificato che i dati notificati dal Regno Unito presentano un quadro fedele dei conti delle società. I revisori hanno inoltre dichiarato che le previsioni sono state realizzate utilizzando le norme contabili in vigore anteriormente al periodo coperto dall'aiuto.
- (27) Sulla base delle considerazioni sopraesposte e delle informazioni comunicate dal Regno Unito, gli aiuti proposti per le unità di produzione di cui al considerando 13 e relativi al periodo 17 aprile — 31 dicembre 2000 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.
- v
- (28) Il Regno Unito provvederà inoltre affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra venditori e consumatori di carbone nella Comunità.
- (29) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA e alle pertinenti disposizioni della decisione 2001/114/CECA, il Regno Unito deve adottare tutte le misure per garantire che gli aiuti erogati a ciascuna unità di produzione non determinino prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli

praticati per il carbone di analoga qualità proveniente da paesi terzi.

- (30) Inoltre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti devono essere iscritti nei bilanci pubblici a livello nazionale, regionale e locale o rispettare meccanismi rigorosamente equivalenti.
- (31) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente ai fini enunciati all'articolo 3 della stessa decisione. Entro e non oltre il 30 settembre 2001, il Regno Unito deve notificare gli aiuti effettivamente versati nel corso del 2000 e comunicare gli eventuali conguagli degli importi notificati in origine. Unitamente a tale notifica annua, devono essere trasmesse tutte le informazioni necessarie a verificare che siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 3 della decisione in parola.
- (32) Il Regno Unito è tenuto a giustificare ogni scostamento rispetto al piano di ristrutturazione quale modificato dallo stesso Regno Unito e alle stime economico-finanziarie notificate alla Commissione in data 12 gennaio e 19 febbraio 2001 cui fanno riferimento i considerando 1 e 2. Se, in particolare, non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito deve proporre alla Commissione le misure correttive necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche proposte dal Regno Unito al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione quale approvato dalla Commissione con decisione 2001/114/CECA sono conformi agli obiettivi e ai criteri di cui alla decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 2

Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito è autorizzato a concedere aiuti al funzionamento per un importo di 10,402 milioni di GBP alle unità di produzione Betws Colliery, Central Surface Mines, North-East Surface Mines, East Pit Extension, Hay Royds Colliery, Eckington Colliery, Tower Colliery, Elwyn Complex e Blaentillery No 2 per il periodo 17 aprile — 31 dicembre 2000.

Articolo 3

Il Regno Unito garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi indicati nelle notifiche del 12 gennaio e 19 febbraio 2001 e che gli saranno restituite le somme per spese non effettuate, sopravvalutate o utilizzate in modo non corretto in relazione agli interventi oggetto della presente decisione.

Articolo 4

Fatti salvi gli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, entro e non oltre il 30 settembre 2001 il Regno Unito comunica alla Commissione gli importi degli aiuti effettivamente versati nel corso dell'esercizio finanziario 2000.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2001.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente
